

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

8 GIU. 1999

ADDI' **8 GIU. 1999**

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARCONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

AMATI, CIOFFARELLI, HERMANIN, LUCISANO E PIZZUTELLI.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 3116

OGGETTO : Autorizzazione ai soli fini idraulici in Sanatoria; per l'intubamento di un tratto del fosso Chimarra Romita in Comune di Viterbo. Ditta: Balletti Paolo e Angelo.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;
VISTA l'istanza del 27.08.97 presentata dalla Ditta Balletti Paolo e Angelo al Settore Regionale alle OO.LL.PP. di Viterbo, corredata dagli elaborati grafici di progetto e dai calcoli idraulici delle opere realizzate redatti dall'Ing. Damiani Mauro intesa ad ottenere l'autorizzazione ai soli fini idraulici in sanatoria per l'intubamento di un tratto del fosso Chinarra Romita in Comune di Viterbo;
VISTI gli artt. 57-93-98 e 99 del T.U. di legge approvato con R.D. 25.07.1904 n. 523;
VISTI l'art. 1 del R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;
VISTO l'art. 8 del D.P.R. 15.01.72, n. 8 e gli artt. 89 e 90 del DPR 24.07.77 n.616 riguardanti le attribuzioni in materia di opere idrauliche e dell'assentimento, da parte delle Regioni interessate in ordine alla tutela, disciplina ed utilizzazione delle acque pubbliche;
VISTO l'art. 10 della legge 18.05.1989 n. 183;
VISTI gli atti 2 e 4 della legge Regionale 24.05.90 n.60;
VISTO il parere favorevole espresso dal punto di vista idraulico dal Coordinatore del citato Settore Regionale Decentrato OO.LL.PP. di Viterbo nella relazione istruttoria del 25.09.97 n.prot.16470;
VISTA la relazione Tecnica per l'individuazione della natura del fosso in merito agli elenchi delle acque pubbliche ed al vincolo del piano Territoriale paesistico, redatta dall'Ing. Balletti;
RITENUTO che l'istanza in argomento possa essere accolta subordinatamente all'osservanza delle norme di cui al parere del Settore Decentrato OO.LL.PP. di Viterbo facendo parte integrante della presente deliberazione;
VISTA la legge 127/97;

D E L I B E R A

salvi e riservati i diritti dei terzi sulla base di quanto disposto in premessa si autorizza, ai soli fini idraulici in sanatoria l'intubamento di un tratto del fosso Chimarra Romita eseguito in San Martino al Cimino (VT), subordinando tuttavia l'autorizzazione stessa all'osservanza delle seguenti condizioni:

Uniformarsi alla T.U. delle disposizioni di Legge intorno alle opere idrauliche delle varie categorie e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 25.7.1904 n.523 ed al T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.33 n.1775, ed a tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia delle acque pubbliche. Il parere è accordato con l'esplicita condizione della piena responsabilità della Ditta in oggetto indicata, per qualsiasi danno possa derivare al Demanio dello Stato ed a terzi, per effetto dell'esecuzione delle opere, rendendo così nella più ampia forma sollevata l'Amministrazione concedente ed i suoi funzionari da ogni responsabilità conseguente a reclamo da parte di coloro che si ritenessero danneggiati. La Ditta in oggetto indicata dovrà comunicare tempestivamente a questo Ufficio la data di inizio dei lavori e consentire ai suoi funzionari, in qualsiasi momento, libero accesso al cantiere ed attenersi alle eventuali prescrizioni che l'Ufficio stesso ritenesse di voler imporre. Il presente parere ha la durata di anni 19 consecutivi e continui decorrenti dalla data del medesimo, salvo rinnovo alla scadenza, ma potrà essere revocato o modificato in qualsiasi momento dall'Amministrazione concedente, senza indennizzo, con l'obbligo di demolire le opere da parte della predetta Ditta, semprechè sia richiesto dal pubblico interesse, ovvero per inosservanza del presente atto e per lavori di rettifica dell'andamento del corso d'acqua e di sistemazione idraulica dello stesso. In caso di rinuncia, decadenza, o revoca la Ditta sopra indicata, dovrà a sue spese rimuovere le opere e rimettere in pristino lo stato dei luoghi ed in particolare le pertinenze demaniali che risultassero alterate o danneggiate. A titolo ricognitorio, per la concessa



facoltà di cui all'oggetto, la Ditta Balletti Paolo e Angelo dovrà effettuare ogni anno il versamento anticipato del canone ed _____
il deposito cauzionale _____ come richiesto dalla
Direz.ne Camp.le del Territorio _____ Sono a carico

della Ditta sopraindicata le spese per il rilascio dell'atto, bollatura di atti, disegni ed altre analoghe, nonché di tutte le tasse fiscali inerenti al rilascio del parere. Il presente parere viene rilasciato ai soli fini idraulici e subordinatamente alla esistenza dei requisiti previsti dalle leggi e disposizioni riguardanti altri Enti Pubblici ed il presente parere espresso non dà facoltà di promuovere espropri ed occupazioni di immobili. Inoltre a tutela degli interessi demaniali saranno previste le seguenti clausole:

1. Revisione del canone secondo la vigente normativa in materia di locazione di immobili ad uso diverso dell'abitazione. (Art.32 della Legge 27.7.78 n.392 e successive modifiche).
2. Facoltà di rescissione ad nutum trattandosi di bene di Demanio pubblico;
3. Divieto di subconcessione.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

8 LUG. 1999

